

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

99° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9
7 ^a - Istruzione	»	27
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	30
10 ^a - Industria	»	34

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	35
-------------------------------------------------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag.	44
--------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	Pag.	49
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	50

CONVOCAZIONI	Pag.	51
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO*La seduta inizia alle ore 9,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 7, C 1ª, 17º)

Il senatore MARCHETTI esprime la propria protesta per l'anticipazione della seduta della Commissione, inizialmente prevista per il pomeriggio. Tale anticipazione impedisce ad alcuni colleghi di partecipare alla discussione, circostanza tanto più grave se si considera la rilevanza generale dell'argomento.

Il presidente MACCANICO, pur comprendendo le ragioni di questa protesta, fa presente che la decisione di anticipare la seduta della Commissione è stata motivata dalla esigenza di differire al pomeriggio la già prevista seduta delle Commissioni riunite 1ª e 11ª per l'esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. L'urgenza di riportare il dibattito sul finanziamento dei partiti alla sede plenaria è peraltro anche motivata dalla circostanza che tra pochi giorni alla Commissione verranno presumibilmente assegnati ulteriori provvedimenti di grande delicatezza, quali quello relativo alla elezione diretta del sindaco, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ed altri sull'elezione del Senato. Assicura comunque che nella seduta odierna si svolgerà unicamente la illustrazione delle conclusioni cui è giunto il Comitato ristretto, rinviandosi invece ad altra seduta l'effettuazione del dibattito.

IN SEDE REFERENTE**Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)****Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)**

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1992.

Il relatore COVATTA rivolge preliminarmente un vivissimo ringraziamento ai componenti del Comitato ristretto. Nel corso dei lavori di esso si è registrato un dissenso di alcuni Gruppi – segnatamente del MSI-DN, del Gruppo verde-La Rete e del Gruppo Rifondazione comunista – sull'impostazione complessiva del provvedimento; altre parti politiche, pur convenendo sulla generalità dei principi, hanno invece fatto registrare il proprio dissenso su alcune questioni specifiche. Nella seduta odierna, egli presenta un documento che fornisce indicazioni normative al fine di individuare le possibili soluzioni; una volta risolte dalla Commissione le questioni sulle quali il Comitato non ha conseguito un accordo, sarà possibile, su tali basi, stilare un vero e proprio testo normativo.

Tale documento si compone di cinque titoli, attinenti alla fissazione di principi generali, alla istituzione dell'Autorità di vigilanza, alla gestione finanziaria dei partiti, dei movimenti e delle fondazioni, agli ausili finanziari ed agevolazioni nonché a norme in materia di campagne elettorali.

Il titolo I dispone anzitutto quali siano i soggetti aventi diritto ad usufruire degli ausili finanziari, identificati nei partiti e movimenti politici, che abbiano ottenuto l'elezione di propri rappresentanti al Parlamento europeo, al Parlamento della Repubblica, ovvero presso i Consigli regionali, nelle fondazioni costituite dai partiti e nei comitati promotori dei *referendum* nazionali o regionali nell'anno solare di celebrazione dei medesimi. Questo terzo, nuovo soggetto è stato tenuto in conto essenzialmente per motivi di coerenza: il fondamento dell'attribuzione di contributi ai partiti consiglia di conferire analoghi ausili anche a chi si proponga di far ricorso al meccanismo dei *referendum*. I partiti politici devono comunque istituire fondazioni, aventi compiti di ricerca, di promozione politico-culturale e di gestione delle attività economiche dei partiti, ivi incluse quelle editoriali. La gestione amministrativa dei partiti non potrebbe dunque in alcun modo estendersi allo svolgimento di attività commerciali con scopo di lucro.

Il titolo II istituisce invece l'Autorità di vigilanza, sul modello del Garante per l'editoria; ad essa vengono affidati compiti di vigilanza, controllo e sanzione amministrativa, mentre è stata scartata l'ipotesi di conferirle anche competenze di carattere gestionale. I lavori del Comitato ristretto non hanno condotto ad una conclusione univoca a proposito delle competenze dell'Autorità. In via generale, si è convenuto che la designazione dei componenti debba essere operata da soggetti diversi dai Presidenti delle due Camere. Il testo da lui predisposto prevede la nomina di uno dei componenti da parte del Presidente della Repubblica; su tale possibilità sono però emerse perplessità, che sono in parte condivisibili, ferma restando la necessità di porre in essere un organismo tale da garantirne la terzietà rispetto al potere politico. Sarebbe comunque a suo giudizio preferibile affidarne i compiti di direzione al Presidente della Corte dei Conti. Pressochè unanimamente il Comitato ha scartato l'ipotesi di conferire le competenze dell'Autorità ad una speciale sezione della Corte dei Conti. Nello stesso titolo si fa cenno anche alle sanzioni - di carattere amministrativo - che possono essere irrogate dall'Autorità. Il relatore coglie l'occasione per chiarire che, sulla complessiva questione delle sanzioni, il Comitato non è addivenuto ad alcun accordo, decidendo di rimettere la questione al dibattito della Commissione. Egli si dice comunque favorevole a vietare ad enti pubblici economici, società partecipate dallo Stato o da enti locali con quote superiori al 10 - 15 per cento l'erogazione di fondi a partiti e fondazioni.

Il titolo III concerne le modalità di finanziamento dei partiti, che dovrebbe aver luogo attraverso i proventi del tesseramento e di altre forme di adesione, i contributi pubblici alle spese per consultazioni elettorali, europee, nazionali e regionali e gli altri ausili pubblici previsti dalla legge, i proventi derivanti dalla destinazione di una quota dell'IRPEF al finanziamento dell'attività politica ed i contributi finanziari o in prestazioni di beni o servizi delle fondazioni. Il Gruppo democratico cristiano ha fatto rimarcare la propria riserva con riferimento alla possibilità di destinare una quota dell'IRPEF ai partiti politici. Vanno inoltre meglio chiarite le modalità relative all'ultima tipologia di finanziamento prevista. Il testo prevede altresì l'obbligo di certificazione dei bilanci dei partiti da parte di società di revisione iscritte all'apposito albo, affidando al segretario amministrativo il compito di rispondere della regolarità del bilancio stesso. Le fondazioni traggono invece le risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività istituzionale dalla gestione dei cespiti patrimoniali ad esse conferiti, del contributo erogato *una tantum* dallo Stato all'atto della loro costituzione, dalle donazioni, dai proventi delle proprie attività istituzionali ed economiche e dalla gestione dei cespiti pervenuti mediante donazioni, devoluzioni o destinazioni successorie. Il Comitato ristretto non ha maturato unanimi consensi con riferimento alla questione delle donazioni. È stato rilevato che le donazioni ed i contributi da parte di privati non devono comunque avere come destinatario il partito, bensì la fondazione, al fine di garantire la maggiore trasparenza del sistema con riferimento all'origine di queste fonti private di finanziamento. Non si è del pari raggiunta l'unanimità sulla parziale detraibilità di tali contributi dall'IRPEF, nè sulla ammissibilità di finanziamenti da parte di persone giuridiche.

Il titolo IV elenca gli ausili finanziari consentiti e le agevolazioni ammesse. Il Comitato ha convenuto circa la possibilità di attribuire contributi a partiti o movimenti politici che abbiano conseguito una rappresentanza parlamentare, ovvero presso i Consigli regionali, a titolo di concorso nelle spese sostenute per le competizioni elettorali. Si è altresì concordato la necessità di conferire un contributo, per ogni sottoscrizione della richiesta di *referendum*, ai Comitati promotori di richieste dichiarate ammissibili. Le Camere e i Consigli regionali assicurano il funzionamento dei Gruppi parlamentari e consiliari mediante contributi a carico dei propri bilanci, di entità proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Al fine di favorire la riduzione del personale dei partiti e dei movimenti politici, verrebbero inoltre riaperti i termini per la regolarizzazione delle posizioni e delle contribuzioni previdenziali di quanti siano stati dipendenti ovvero lo siano alla data del 31 dicembre 1992. È stato del pari raggiunto un consenso di larga massima circa la necessità che comuni e province assicurino ai partiti politici rappresentati nei rispettivi consigli l'accesso a strutture e servizi degli enti stessi, nonché sulla possibilità che l'amministrazione finanziaria dia in concessione o locazione, per la durata di non oltre 19 anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, che potranno essere destinati a sedi delle fondazioni o dei partiti politici, ovvero essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali. Alle fondazioni dei partiti politici verrebbero estese le agevolazioni telefoniche, telegrafiche e postali previste dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981 e le agevolazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Il rappresentante del Governo, che ha presenziato pressochè costantemente alle riunioni del Comitato ristretto, si è impegnato a produrre tempestivamente elementi indispensabili ad una esatta quantificazione degli oneri derivanti da tali previsioni a carico dell'Erario. Ciò anche con riferimento alla possibilità che i cittadini concorrano con propri contributi finanziari o prestazioni di beni e servizi alle fondazioni politico-culturali, ed alla possibilità di dedurre parzialmente tali contributi dal reddito imponibile IRPEF. Per questi motivi, il testo in proposito redatto dal relatore non contiene una precisa indicazione di cifre e percentuali. Un problema di particolare delicatezza, sul quale, come precedentemente anticipato, il Comitato non ha conseguito l'unanimità dei consensi, si riferisce alla possibilità di destinazione di una percentuale di imposta sul reddito delle persone fisiche per contributi in favore di partiti e movimenti politici, operata dai cittadini in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A giudizio di alcuni tale contributo dovrebbe confluire in uno specifico Fondo per la democrazia, ed essere successivamente ripartito. Il contribuente avrebbe l'alternativa di destinare o meno una quota del proprio imponibile a tale Fondo; secondo alcuni egli potrebbe anche indicare il partito o il movimento destinatario del contributo stesso. Tale ultima possibilità involge evidentemente il problema di tutelare la riservatezza delle indicazioni fornite dai contribuenti. Su queste possibilità sono emerse nel corso dei lavori del Comitato ristretto forti obiezioni. A giudizio di alcuni, il chiedere un contributo generico al Fondo per la democrazia, che finanzierebbe tutti i partiti, darebbe luogo, anche dato il clima che attualmente caratterizza il Paese, ad una contribuzione

estremamente ristretta. Una precisa indicazione dei partiti destinatari rischierebbe peraltro di tradursi in un vero e proprio sondaggio elettorale in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi. Un terzo orientamento, presente peraltro nel disegno di legge d'iniziativa del Gruppo liberale, prevede la possibilità che le indicazioni del cittadino possano anche afferire a due diversi partiti.

Il titolo V riguarda infine le norme in materia di campagne elettorali. Al riguardo occorre segnalare tre ordini di problemi. Il primo attiene alla definizione dei tetti di spesa, sulla quale si è riscontrato un obiettivo dissenso tra le parti politiche; tutti hanno invece convenuto circa la necessità di garantire la trasparenza delle contribuzioni. Il divieto di pubblicità a pagamento nei 30 giorni precedenti le competizioni elettorali ha raccolto il consenso dei componenti del Comitato; è previsto anche il diritto di accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva. Sembra invece difficile prevedere analogo diritto con riferimento all'editoria. Il testo dispone infine l'abrogazione della legge n. 195 del 1974: il regime che si verrebbe a creare con la nuova normativa sarebbe infatti radicalmente diverso da quello attuale. Il relatore si riserva conclusivamente, sulla base del dibattito in Commissione, di predisporre un vero e proprio testo normativo, nel quale tenterà di includere le indicazioni emerse, restando comunque la difficoltà di conseguire un consenso unanime da parte dei Gruppi.

Il presidente MACCANICO rivolge un vivo ringraziamento al senatore Covatta ed ai componenti del Comitato ristretto per il tempestivo e proficuo lavoro svolto. Ciò consente di disporre ora di un documento orientativo sulle opzioni emerse in tale sede. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una seduta da tenersi nella mattinata di domani, al fine di consentire lo svolgimento del dibattito.

Dissentite il senatore PREIONI, protestando sulle modalità di conduzione dei lavori. I tempi di esame del testo sarebbero infatti eccessivamente ristretti, atteso che un rinvio del dibattito a domani non consentirebbe una valutazione compiuta del testo presentato. Propone pertanto che la Commissione torni a riunirsi a partire dalla mattinata di martedì 19 gennaio.

Il senatore RUFFINO, espresso vivo apprezzamento per i lavori del Comitato, nota che il Gruppo democratico cristiano attribuisce alla nuova normativa in tema di finanziamento ai partiti una grande importanza e ne condivide pienamente l'urgenza. Fa comunque notare che il testo oggi presentato dal relatore ha un carattere orientativo e che peraltro un dibattito di carattere generale sulle questioni in esame si è già proficuamente svolto in seno al Comitato ristretto. Egli ritiene possibile stabilire fin d'ora il calendario dell'esame dei disegni di legge ed un termine entro il quale i singoli Gruppi dovrebbero avanzare le proprie proposte emendative. Il dibattito tuttavia difficilmente potrebbe aver luogo già nella giornata di domani, attesi i numerosi impegni di carattere parlamentare che gravano sui componenti della Commissione.

Secondo la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO il fatto che in sede di Comitato ristretto si sia già svolto un dibattito generale non esaurisce l'approfondimento dei singoli temi, perchè occorre consentire a tutti i componenti della Commissione di poter manifestare le rispettive posizioni. Ritiene comunque difficile una convocazione per la mattinata di domani, attesa la necessità che ciascuno si consulti con il proprio Gruppo in merito alle scelte normative da operarsi su un tema tanto delicato. Appare più opportuno che la Commissione ne riprenda quindi l'esame nella mattinata di martedì 19 gennaio.

Dopo un breve intervento del presidente MACCANICO (fa presente gli impegni che coinvolgono i componenti della Commissione nella giornata di martedì), il senatore PONTONE si unisce alle osservazioni della senatrice D'Alessandro Prisco, condividendo la necessità di approfondire il testo presentato e di consultarsi con il proprio Gruppo, tanto più che tale testo prescinde dalla considerazione di aspetti di grande delicatezza, quale il profilo sanzionatorio. Per questi motivi non ritiene possibile una convocazione di una nuova seduta nella mattinata di domani, dichiarandosi peraltro pienamente disponibile ad un intenso lavoro nella settimana prossima, anche con sedute notturne della Commissione.

Anche il senatore RONZANI ritiene indispensabile un confronto con il proprio Gruppo, rilevando che, rappresentando egli il Gruppo misto, sussistono nel suo caso ulteriori difficoltà.

Si associa a tali considerazioni il senatore MARCHETTI, sollecitando lo svolgimento di un dibattito generale in Commissione e segnalando l'impossibilità di presentare proposte emendative ad un documento che non ha una veste normativa.

Secondo il senatore SAPORITO sarebbe invece ben possibile tenere una seduta nella mattinata di domani, tanto più che nel corso di essa non si esaurirebbe comunque il dibattito generale.

Il relatore COVATTA, nel convenire con tale proposta, rileva che la questione del finanziamento pubblico è stata già oggetto di dibattito in seno ai Gruppi parlamentari, che sono stati certamente informati sull'andamento dei lavori del Comitato ristretto. Egli nutre invece delle riserve circa l'opportunità di rinviare l'inizio del dibattito alla settimana ventura, attesi i numerosi ulteriori impegni che gravano sulla Commissione.

Dopo una vivace discussione, nella quale intervengono ripetutamente i senatori PONTONE, D'ALESSANDRO PRISCO, RUFFINO, SAPORITO, MARCHETTI ed il relatore COVATTA, il presidente MACCANICO dispone che il seguito dell'esame congiunto avvenga martedì 19 gennaio alle ore 17.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

47^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente FORTE fa presente che il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti al disegno di legge in esame non è ancora pervenuto; tuttavia, essendo scaduti i relativi termini, la Commissione può comunque procedere alle votazioni.

In sede di articolo 1, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3; l'emendamento 1.4 al comma 4, lettera *b*), dopo essere stato fatto proprio dal senatore Garofalo, è posto ai voti e respinto, con il parere contrario del relatore e del Governo.

Passando all'articolo 2, il Presidente dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5; ricorda quindi che l'emendamento 2.3 è già stato ritirato in una precedente seduta.

Il senatore GAROFALO dichiara di riformulare il proprio emendamento 2.6, portando da tre a cinque il numero di anni previsto per le periodiche revisioni delle tariffe d'estimo. Tale emendamento così

modificato, posto ai voti, è accolto, favorevoli il relatore ed il Governo.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.7.

In sede di articolo 3, posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.6, mentre risulta respinto l'emendamento 3.1.

Il senatore GUGLIERI, dopo aver ritirato l'emendamento 3.8, illustra l'emendamento 3.9 al comma 10, volto ad affiancare al «ravvedimento operoso» previsto per l'anno 1991, anche la possibilità di condono previdenziale, in linea con quanto già stabilito per gli anni precedenti. Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Il presidente FORTE, dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, gli emendamenti 3.4, 3.5, ricorda che l'emendamento 3.7 è già stato ritirato in una precedente seduta.

In sede di articolo 4, gli emendamenti 4.1 e 4.3 vengono dichiarati decaduti per assenza di proponenti, mentre l'emendamento 4.4 è ritirato. Posti ai voti, risultano quindi accolti gli emendamenti 4.5 e 4.6, di identico contenuto, mentre è respinto l'emendamento 4.2.

In sede di articolo 5, posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 5.4 e 5.5, mentre risultano respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3. L'emendamento 5.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore GAROFALO, dopo aver fatto proprio l'emendamento 5.6, lo ritira su proposta del sottosegretario De Luca, invitando comunque il Governo, qualora l'emendamento non potesse essere esaminato in Assemblea e il provvedimento dovesse essere reiterato, a valutare con attenzione le questioni in esso affrontate.

In sede di articolo 7, posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 7.4 e 7.7, e respinti gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.6.

Il senatore GAROFALO ritira l'emendamento 7.8.

Il presidente FORTE dichiara decaduto l'emendamento 7.1 per assenza dei proponenti e ricorda che l'emendamento 7.5 è stato già ritirato in una precedente seduta.

Passando all'articolo 8, è posto ai voti ed accolto il solo emendamento 8.3; tutti gli altri emendamenti sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Passando all'articolo 9, l'emendamento 9.1 è posto ai voti ed accolto, mentre l'emendamento 9.2, posto ai voti, risulta respinto.

Il Presidente dichiara quindi decaduti tutti gli emendamenti agli articoli 10 e 11 per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 12, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 12.3, mentre gli altri emendamenti sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti tutti gli emendamenti agli articoli 13 e 14, sempre per assenza dei proponenti, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 14.0.1.

Passando agli emendamenti al disegno di legge di conversione, l'emendamento 1.0.1 è dichiarato decaduto, mentre gli emendamenti 1.0.0.1 e 1.0.0.2 vengono ritirati dal sottosegretario De Luca.

Il senatore PAVAN invita il rappresentante del Governo a far pervenire al più presto una nota illustrativa del contenuto degli effetti finanziari del comma 2 dell'articolo 1 di conversione, anche per consentire alla 5^a Commissione di valutare compiutamente il provvedimento, ai fini dell'eventuale esame in Assemblea.

Il sottosegretario DE LUCA fornisce al riguardo l'assicurazione di provvedere tempestivamente.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Leonardi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 801, di conversione in legge del decreto-legge n. 455 del 1992 con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente FORTE, dopo aver auspicato che il decreto-legge possa essere esaminato ed approvato anche dall'Assemblea, invita tuttavia il Governo, qualora esso dovesse nuovamente decadere, a ripresentare alla Camera dei deputati la nuova reiterazione del decreto-legge, considerato che il Senato ha per più volte ed approfonditamente esaminato le materie contenute nei precedenti decreti-legge non convertiti.

Il senatore GAROFALO dichiara che il Gruppo dei senatori del PDS è disponibile a non opporsi all'eventuale decisione del Governo di presentare il prossimo decreto-legge alla Camera dei deputati, qualora si dovesse provvedere alla sua reiterazione. Precisa comunque che ciò non costituisce precedente, ma dipende dall'eccezionalità della situazione in relazione alla quale la Commissione finanze e tesoro del Senato ha in effetti già esaminato molto a lungo le materie contenute nei precedenti decreti-legge non convertiti.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801)

Al decreto-legge

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse», con le altre: «nonchè, sulla differenza di imposta dovuta, gli interessi maturati dalla data di acquisto a quella di cessione, in misura pari al tasso ufficiale di sconto» e, conseguentemente, alla fine del comma, sostituire le parole: «aumentata del 30 per cento» con le altre: «oltre gli interessi, su tale differenza, in misura pari al tasso ufficiale di sconto, dalla data di acquisto a quella di cessione».

1.1 PICCOLO, LIBERTINI, CROSETTA, SARTORI,
DIONISI, CONDARCURI, GIOLLO, ICARDI

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «non si applica» le altre: «fino all'ammontare dell'importo reinvestito».

1.2 PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «assistenziale e sanitario» aggiungere le altre: «o i cui redditi vengano impiegati dal soggetto proprietario esclusivamente per l'attuazione dei compiti di tutela e rappresentanza ad esso affidati dalla legge».

1.4 BOLDRINI, BARBIERI, SPOSETTI, VENTRE, CAP-
PUZZO, DIONISI, FAVILLA, MARINUCCI, CO-
VIELLO, SELLITTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine stabilito dall'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato al 31 dicembre 1992, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1993».

1.3 PICCOLO, SARTORI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «del mercato degli immobili e delle locazioni» aggiungere le altre: «ricavati dalla media dei contratti registrati nel biennio precedente».

2.1 PICCOLO, CROCETTA, FAGNI, SALVATO, SARTORI, DIONISI, GIOLLO, ICARDI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Fino alla data» fino alla fine del comma.

2.2 PICCOLO, CROCETTA, FAGNI, SALVATO, SARTORI, DIONISI, GIOLLO, ICARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «ai soli fini delle imposte dirette» con le seguenti: «ai soli fini delle imposte dirette e dell'imposta straordinaria sugli immobili, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo, le parole: «imposte dirette dovute» sono sostituite dalle seguenti: «imposte dovute».

2.3 GAROFALO

Al comma 3, sopprimere le parole: «dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412» e aggiungere dopo, conseguentemente, il seguente comma:

«4-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

“8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale vigente fino all'emanazione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990”.

2.4 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, FAGNI, SALVATO, SARTORI, GIOLLO, ICARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui la richiesta di cessione o riscatto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sia stata presentata prima dell'entrata in

vigore dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e l'ente proprietario non abbia comunicato all'istante la risposta positiva con l'indicazione del prezzo per la cessione o riscatto, la cessione avverrà ancora al prezzo determinato secondo le norme previgenti, purchè l'istante confermi la sua richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.5 PICCOLO, LIBERTINI, CROSETTA, FAGNI, SALVATO, SARTORI, GIOLLO, ICARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Successive revisioni delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane, secondo la procedura prevista nel primo periodo del comma 1 e sulla base dei criteri indicati al secondo periodo dello stesso comma 1, verranno disposte periodicamente, ogni quinquennio, a partire da quella stabilita con il precedente comma 1».

2.6 (Nuova formulazione) GAROFALO

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per gli immobili d'interesse storico artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i valori catastali e le rendite sono determinate con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 11, n. 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

2.7 FAVILLA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

Al comma 1, dopo le parole: «essere presentate», aggiungere le altre: «, anche a rettifica delle eventuali dichiarazioni già prodotte.».

3.2 FAVILLA

Al comma 2, dopo le parole: «citata legge n.413 del 1991,» aggiungere le seguenti: «e non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.3 FAVILLA

Ai commi 2, 3, 5 e 7 sostituire le parole: «dell'1 per cento», con le altre: «del due per cento».

3.4

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 4, sostituire le parole: «del 12 per cento», con le altre: «del 24 per cento».

3.5

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973», aggiungere le altre: «e così pure se sono stati notificati processi verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria».

3.6

GUGLIERI, PAINI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se dalle medesime dichiarazioni integrative non risulta un'imposta dovuta, si applica in ogni caso una soprattassa di lire duecentomila. La soprattassa è aumentata a lire trecentomila se la dichiarazione è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo successivo. Non è, in ogni caso, consentito il rimborso di maggiori imposte».

3.7

GUGLIERI, PAINI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

3.9

GUGLIERI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 3 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono, della somma di lire un milione che deve essere versata contestualmente alla presentazione di apposita istanza entro il 31 marzo 1993. L'istanza deve essere presentata da chiunque abbia interesse, nei predetti termini, all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con il decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1992; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'Ufficio delle imposte dirette di uno degli esemplari».

3.8

GUGLIERI, PAINI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

- 4.1** PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO,
GIOLLO, ICARDI, SARTORI, PARISI

Al comma 1, sopprimere le lettere: c); d); e); f); g); h); i); l); m); n); o).

- 4.2** LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLE-
GRINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica a titolo di imposta e nella misura del 10 per cento agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti da aziende ed istituti di credito, compreso gli istituti centrali di categoria. Dalla stessa data del 1° gennaio 1993 sono abrogati l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181 e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72».

- 4.3** PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO,
GIOLLO, SARTORI, ICARDI, DIONISI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli istituti centrali di categoria, le filiali italiane di banche estere e gli istituti di credito speciale il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 1976, n. 249 e successive modificazioni, dovuto per le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1992 è determinato senza tenere conto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito».

- 4.4** SCHEDA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1992 n. 438 è abrogato».

- 4.5** LEONARDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1992 n. 438 è abrogato».

4.6

GUGLIERI, PAINI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, GIOLLO,
ICARDI, SARTORI, VINCI, PARISI

Sopprimere il comma 1.

5.2

LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

Sopprimere il comma 6.

5.3

LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

Al comma 6, sopprimere il capoverso n. 2);

Al capoverso n. 3, primo periodo, sostituire le parole: «nei casi di cui al comma 2» con le altre: «nei casi in cui le stesse siano state già iscritte a ruolo».

Al capoverso n. 3, sopprimere le parole: «sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità», le parole: «restano fermi gli interessi iscritti a ruolo», nonché le parole: «diverse da quelle iscritte a ruolo».

5.6

PELLEGRINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il disposto di cui all'articolo 17 della legge n. 413 del 1991, si applica anche ai contribuenti debitori per tributi iscritti a ruolo prima del 29 aprile 1992, risultanti dalle domande di rimborso o di discarico presentate dai concessionari».

5.4

PELLEGRINO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nell'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 479, *le parole da:* "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle parole:* "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dall'intendente di finanza in base alle competenze attribuite alle autorità amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni"».

5.5

FAVILLA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

PICCOLO, CROCETTA, SARTORI, PARISI, VINCI,
DIONISI, GALDELLI, GRASSANI

Sopprimere l'articolo.

7.2

GAROFALO, VISCO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.3

GAROFALO, VISCO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ed, in particolare».

7.4

FAVILLA

Al comma 1, lettera e), all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: «anche ai fini delle lettere precedenti».

7.5

FAVILLA

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

7.6

BRINA, LONDEI, VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: "abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994".

1-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1994".

1-quater. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1994"».

7.7

VISCO, GAROFALO, SCHEDA, RABINO

Sopprimere il comma 3.

7.8

GAROFALO, LONDEI, VISCO, BRINA, PELLEGRINO

Art. 8.

Sopprimere il comma 1.

8.1

PICCOLO, FAGNI, SALVATO, SARTORI, CONDARCURI, GIOLLO, ICARDI, LOPEZ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 1992, per favorire gli impianti direttamente interessati dall'obbligo di ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito concorre alla formazione del reddito imponibile».

8.2

PICCOLO, CROCCETTA, SARTORI, CONDARCURI, ICARDI, GIOLLO, VINCI, PARISI

Sopprimere il comma 2.

- 8.4 PICCOLO, FAGNI, SALVATO, SARTORI, CONDARCURI, GIOLLO, ICARDI, LOPEZ

Al comma 2 sostituire le parole: «è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente» con le altre: «è stabilito sulla base dei progetti esecutivi per la ristrutturazione della rete distributiva, sulla base di parametri determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

- 8.5 PICCOLO, ICARDI, GIOLLO, CROCETTA, LIBERTINI, SARTORI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993».

- 8.6 PICCOLO, CROCETTA, SARTORI, CONDARCURI, ICARDI, GIOLLO, VINCI, PARISI

Sopprimere il comma 3.

- 8.7 PICCOLO, FAGNI, SALVATO, SARTORI, CONDARCURI, GIOLLO, ICARDI, LOPEZ

Sopprimere il comma 4.

- 8.8 PICCOLO, FAGNI, SALVATO, SARTORI, CONDARCURI, GIOLLO, ICARDI, LOPEZ

Al comma 4, sopprimere le parole: «e a lire 100 miliardi per l'anno 1993».

- 8.9 PICCOLO, CROCETTA, SARTORI, CONDARCURI, ICARDI, GIOLLO, VINCI, PARISI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "30 giugno 1992" sono sostituite dalle altre "31 marzo 1993"».

8.3 RABINO, LOBIANCO, SPOSETTI, DE MATTEO,
RAVASIO

Art. 9.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

9.1 RABINO, LOBIANCO, SCHEDA, FAVILLA, TRI-
GLIA, RAVASIO

Sopprimere il comma 7.

9.2 LONDEI, VISCO, BRINA, GAROFALO, PELLEGRINO

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «al netto degli interessi», con le altre: «comprensivo degli interessi».

10.1 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARI-
SI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta», con le altre: «globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta».

10.2 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARI-
SI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta», con le altre: «corrispondente all'interesse riconosciuto per il credito d'imposta».

10.3

PICCOLO

Al comma 2, sostituire la parola: «inferiore», con l'altra: «superiore».

10.4

PICCOLO

Al comma 3 sostituire i numeri: «292,5» con: «202,5», «585» con: «485», «256» con: «177,1875», «512» con: «344,375», «36,5» con: «25,3125», «73», con: «50,625».

10.5

PICCOLO

Art. 11.

Al comma 3, sostituire i numeri: «975», con: «675», «855», con: «590,625», «120», con: «84,375».

11.1

PICCOLO

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere la parola: «non» tra: «lettera» e: «raccomandata».

12.1

PICCOLO, CROCETTA, SARTORI, PARISI Vittorio, VINCI, DIONISI, GRASSANI, LOPEZ

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

12.2

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CROCETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al successivo comma 3, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 novembre 1992, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 28 febbraio 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di tre milioni di lire per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al precedente comma, possono essere definite, entro il 28 febbraio 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a quattro milioni di lire.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 30 novembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, semprechè le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 28 febbraio 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo».

12.3

LEONARDI, TRIGLIA

Art. 13.

Al comma 1, lettera a), n. 3, sostituire la parola: «nazionale», con l'altra: «regionale».

13.1

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 1, lettera a) n. 3, aggiungere dopo le parole: «numero degli sportelli», le altre: «tenuto conto degli orari di apertura».

13.2

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 1, lettera a), n. 3, capoversi b) e c), sopprimere l'inciso: «uguale per tutti gli ambiti territoriali».

13.3 PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 1, alla lettera a) n. 3, sopprimere il capoverso d).

13.4 PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.5 PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Sopprimere il comma 2.

13.6 PICCOLO

Art. 14.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

14.1 PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-
CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il versamento, da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

14.0.1

TRIGLIA, LEONARDI

Al disegno di legge di conversione**Art. 1.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di decadenza per mancata conversione in legge, dai decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348 e 24 settembre 1992, n. 388».

1.0.1

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,
DIONISI, CONDARCURI, GIOLLO, ICARDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato possono essere affidate in concessione a trattativa privata a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla segretezza e sicurezza di dati, informazioni e procedure».

1.0.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alla legge 7 agosto 1985, n. 427, sul riordinamento della Ragioneria Generale dello Stato, sono soppressi i commi 2, 3 e 6. Sono fatti salvi, limitatamente a quanto previsto dal suddetto comma 3, i provvedimenti riguardanti il personale già assunto a quello da assumere in conseguenza di bandi di concorso pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano valide, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1990, n. 83. La rimanente quota della dotazione organica prevista nel soppresso comma 2, sarà ripartita tra i diversi profili professionali contenuti nell'ambito delle corrispondenti qualifiche funzionali, in relazione alle mutate esigenze funzionali dagli uffici centrali e periferici».

1.0.0.2

IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

47^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento che disciplina le modalità di costituzione, funzionamento e organizzazione del Consiglio universitario nazionale**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R 139 B, C 7^a, 3^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nella quale era stata svolta la relazione.

Interviene nel dibattito il senatore NOCCHI, che dichiara di condividere le osservazioni del relatore. Il Governo non ha recepito nello schema di regolamento le indicazioni del Consiglio di Stato, che la sua parte politica valuta molto positivamente; è di tutta evidenza, infatti, che le modalità di elezione dei componenti del CUN influiscono in modo diretto sulla rappresentanza delle diverse categorie. Inoltre lo schema tace circa l'elezione dei comitati consultivi del CUN, problema che invece potrebbe essere risolto proprio in questa sede. La legge n. 341 del 1990 stabilisce poi il principio della non rieleggibilità dei componenti del CUN, di cui non si trova menzione nello schema di regolamento: si tratta di una norma importante per consentire un effettivo rinnovamento nelle rappresentanze delle diverse componenti dell'università.

Il senatore Nocchi prosegue rilevando che lo schema di regolamento determina un notevole squilibrio tra le diverse aree scientifico-disciplinari, come ha rilevato, del resto, lo stesso relatore. Propone quindi di segnalare nel parere una modifica all'articolo 2, comma 2, affinché siano tre le aree scientifico-disciplinari rappresentate da tre membri, e non due come indicato nel testo. All'articolo 3 occorrerebbe

poi stabilire che la designazione dei rettori sia effettuata dalla Conferenza permanente dei rettori, salvaguardando criteri di rappresentanza equilibrata per territorio ed eventualmente anche per aree scientifico-disciplinari. Riguardo poi all'elezione degli studenti (articolo 3, comma 4) suggerisce di istituire un collegio unico nazionale, poichè il meccanismo proposto dal Governo favorirà inevitabilmente i grandi atenei. Infine, all'articolo 33 suggerisce di sopprimere qualsiasi riferimento alla costituzione di distretti, poichè i criteri in base ai quali sono stati realizzati i raggruppamenti di atenei sono opinabili.

In conclusione, il senatore Nocchi si riserva di esprimere una valutazione definitiva sull'atto in titolo solo dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo e comunque chiede che nella stesura definitiva del regolamento non compaiano indicazioni in materia di competenze del CUN, la cui determinazione spetterà alla legge sui principi di autonomia.

Il senatore LOPEZ, dopo aver criticato a sua volta il mancato recepimento nello schema di regolamento delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, si sofferma sull'articolo 2 che, nel testo predisposto dal Governo, determina un notevole squilibrio tra le diverse categorie rappresentate nel CUN. Il comma 2 sancisce addirittura una discriminazione nei confronti degli assistenti di ruolo, unica categoria cui viene attribuito soltanto l'elettorato attivo; ad avviso della sua parte politica, invece, potrebbe essere loro riconosciuto anche l'elettorato passivo nella fascia dei ricercatori. Critica anche il sistema di elezione degli studenti previsto al comma 4 dell'articolo 3, che inevitabilmente favorirà i grandi atenei. Non si comprende, poi, perchè i seggi elettorali costituiti per le elezioni degli studenti e del personale tecnico-amministrativo debbano essere presieduti da un professore di prima fascia e non da un rappresentante delle categorie interessate. Stessa considerazione vale per le commissioni elettorali locali, previste all'articolo 10, che dovrebbero essere composte da rappresentanti di tutte le categorie interessate oppure soltanto da funzionari dell'Amministrazione. All'articolo 16 è necessario precisare il numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza del CUN, garantendo evidentemente la rappresentanza delle diverse categorie che di esso fanno parte. Infine, esprime riserve sull'articolo 33, poichè non sono chiari i criteri in base ai quali sono stati individuati i distretti elettorali; a questo proposito chiede perchè non sia prevista anche la Terza università di Roma, di recente costituzione.

La senatrice ZILLI osserva che lo schema di regolamento sul CUN ha creato grande fermento nel mondo universitario, perchè attua una profonda trasformazione dell'organo, specie riguardo alla sua composizione. Il rapporto tra le diverse rappresentanze è quello che desta i maggiori problemi; infatti la riduzione del numero totale dei componenti ha inevitabilmente svantaggiato i docenti nei confronti delle altre categorie. Passando ad esaminare gli articoli, critica la farraginosità delle disposizioni contenute ai commi 4 e 5 dell'articolo 2, sui criteri di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Condivide poi le critiche sul sistema elettorale per gli studenti - che inevitabilmente favorirà i grandi

atenei - e chiede in base a quali criteri siano stati costituiti i distretti elettorali previsti dall'articolo 33.

In una breve interruzione il relatore ZOSO spiega che i criteri assunti sono stati quantitativi (affinchè i distretti avessero dimensioni analoghe), ma anche qualitativi, perchè nell'ambito di un distretto fossero presenti in modo equilibrato tutte le aree scientifico-disciplinari.

La senatrice ZILLI prosegue rilevando che molti dei problemi posti dallo schema di regolamento potrebbero essere risolti modificando la legge n. 341 del 1990; d'altronde - conclude - il già notevole ritardo con cui lo schema di regolamento è stato presentato suggerisce di dare finalmente attuazione alla riforma di un così rilevante organismo.

Il senatore RESTA condivide molte delle osservazioni emerse nel dibattito. Riguardo in particolare alla composizione delle commissioni centrali, ritiene che debbano essere recepite le indicazioni del Consiglio di Stato al fine di garantire la rappresentanza delle diverse categorie. Condivide anche le preoccupazioni espresse circa la composizione delle commissioni elettorali locali; il problema poi dello squilibrio tra le diverse aree scientifico-disciplinari potrebbe essere risolto aumentando il numero dei componenti del CUN o riducendo le categorie rappresentate. Tutto ciò, peraltro, imporrebbe una revisione della legge n. 341 del 1990 e quindi suggerisce piuttosto di modificare i distretti elettorali e di prevedere la non rieleggibilità dei componenti del CUN.

Il sottosegretario ARTIOLI prende atto dell'esigenza, emersa nel dibattito, di modificare la legge n. 341 del 1990, cui il Parlamento potrà provvedere in sede di esame della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università. Riguardo poi alle modifiche allo schema di regolamento, riconosce la validità delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, che il Governo ha inteso sottoporre anche al giudizio del Parlamento. Condivide che la designazione dei rettori debba essere effettuata dalla Conferenza permanente dei rettori e che per l'elezione degli studenti sia più opportuno utilizzare la procedura del collegio unico nazionale. Il problema del riequilibrio tra le diverse aree scientifico-disciplinari è il più delicato, ma il Governo intende farsene carico individuando i meccanismi più opportuni per realizzarlo. Riconosce infine l'opportunità che nello schema di regolamento si possa disporre anche in ordine all'elezione dei comitati consultivi e si debba far riferimento al principio della non rieleggibilità dei componenti, prevista nella legge n. 341 del 1990.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per le dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di conferire al relatore il mandato a redigere un parere favorevole con tutte le osservazioni emerse nel dibattito.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni ed il sottosegretario di Stato per i trasporti Corsi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658)

Libertini ed altri: Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138)

Libertini ed altri: Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140)

Angeloni ed altri: Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618)

D'Amelio ed altri: Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723)

Petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la trattazione dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore DI BENEDETTO il quale, premesso che la materia deve essere affrontata avuto riguardo in primo luogo alle condizioni sociali degli inquilini, esprime l'esigenza che venga riconosciuta la facoltà dell'inquilino medesimo di acquistare o meno l'alloggio di cui è assegnatario.

La determinazione del prezzo, fermo restando il riferimento agli estimi catastali, deve avvenire in modo tale da evitare che, in taluni casi, il costo dell'alloggio possa essere troppo elevato rispetto al valore effettivo.

Condivide la necessità di stabilire un divieto di rialienazione dell'immobile acquistato per un congruo periodo di tempo, comunque superiore a cinque anni.

Fa poi presente che le procedure di vendita dovranno essere stabilite in modo da assicurare l'agilità delle transazioni, considerato che l'esperienza di talune regioni ha dimostrato che le eccessive lungaggini burocratiche impediscono di alienare più del 25 per cento del patrimonio complessivo. A tale riguardo, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità di coinvolgere la responsabilità delle regioni nelle procedure, considerata in particolare la competenza primaria in materia delle regioni a statuto speciale.

Conclude, auspicando che la Commissione, tramite l'eventuale costituzione di un comitato ristretto, possa procedere celermente alla definizione di un testo unificato.

Il senatore CAPPELLI, premesso che il gruppo della Lega Nord condivide in linea di principio la finalità dei provvedimenti, ritiene che la destinazione del 50 per cento del ricavato al ripiano dei disavanzi degli IACP sia eccessiva, così come inutile appare l'istituzione di un fondo nazionale ove dovrebbero affluire i ricavi medesimi. La sua parte politica ritiene che, ferma restando l'esigenza di ripianare i disavanzi degli istituti, i ricavi delle vendite debbano essere destinati direttamente alle regioni.

Conclude, ravvisando l'esigenza che venga stabilito un limite agli effettivi bisogni finanziari delle società a capitale misto previste dal provvedimento n. 658, allo scopo di evitare un loro ingiustificato arricchimento.

Il senatore FABRIS interviene per precisare che il Gruppo democristiano è favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, come strumento agile per addivenire rapidamente alla definizione di un testo idoneo a raggiungere gli scopi sui quali tutte le forze politiche concordano.

Il senatore LIBERATORI, premesso di condividere in linea di massima la normativa recata dal disegno di legge governativo, ritiene che il comma 3 dell'articolo 3 di tale provvedimento debba essere modificato nel senso di rendere obbligatoria la predisposizione da parte delle regioni dei piani di salvaguardia. Anch'egli è del parere che il ricavato delle vendite debba essere destinato essenzialmente alle regioni.

Conclude, prospettando l'opportunità di estendere ai cittadini ultrasessantenni i benefici che l'articolo 6 del disegno di legge n. 658 limita agli ultrasessantacinquenni.

La senatrice MAISANO GRASSI chiede chiarimenti al Ministro dei lavori pubblici in merito all'utilizzazione dei fondi GESCAL.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo che il relatore MEO ha dichiarato di rinunciare alla replica, interviene il ministro MERLONI in quale ricorda che uno dei principali motivi che hanno impedito una adeguata applicazione dell'articolo 28 della legge n. 412 del 1991 risiede nel fatto che tale disposizione non chiariva che l'acquisto è un vero e proprio diritto soggettivo dell'assegnatario, lasciando invece alle regioni l'individuazione degli appartamenti da porre in vendita.

Superando tale lacuna, il disegno di legge n. 658 sancisce il diritto all'acquisto e chiarisce che gli assegnatari che non intendano o non possano acquistare possono continuare ad occupare i loro alloggi.

Dopo aver giudicato con favore la proposta di istituzione di un comitato ristretto, fa presente alla senatrice Angeloni che il riferimento agli estimi catastali è corretto, se si considera che essi sono ormai alla base di tutte le transazioni immobiliari. D'altra parte, ove, in base agli estimi catastali, si addivenisse caso per caso alla determinazione di prezzi troppo elevati, l'assegnatario potrà chiedere un accertamento all'Ufficio tecnico erariale.

Tiene poi a precisare che non intende affidare alcun ruolo nella gestione degli alloggi alle società immobiliari. Il disegno di legge governativo prevede semplicemente la creazione di una società a partecipazione regionale che si occupi esclusivamente della promozione alla vendita.

Per quanto concerne il valore del patrimonio immobiliare alienabile, precisato che la stima del Ministero oscilla tra 60 mila e 80 mila miliardi, fa presente che occorrerà anzitutto provvedere al ripiano dei disavanzi degli istituti, mentre il Fondo nazionale di solidarietà avrà solo una funzione di raccolta per la successiva ripartizione dei fondi alle regioni.

Conferma che l'obiettivo principale della vendita è quella di acquisire fondi per la costruzione di nuovi alloggi e che in tale attività si terrà conto adeguatamente del ruolo delle regioni, in particolare di quelle a statuto speciale.

Dichiara poi di condividere il vincolo quinquennale di rialienabilità fissato nel disegno di legge n. 618 e fa presente al senatore Liberatori che è opportuno mantenere come facoltativa la predisposizione di piani di salvaguardia da parte delle regioni, allo scopo di evitare che eventuali ritardi da parte di queste ultime nella definizione di tali piani possa intralciare l'iter del procedimento.

Conclude, precisando alla senatrice Maisano Grassi che i fondi GESCAL ammontano attualmente a 24 mila miliardi, di cui 18 mila già impegnati ed assegnati alle regioni. L'utilizzo di tali fondi, peraltro, si verifica sempre con estrema lentezza soprattutto a causa del fatto che non è agevole reperire i terreni edificabili.

Il presidente FRANZA, dopo che la Commissione si è pronunciata favorevolmente sulla istituzione di un comitato ristretto, invita i responsabili dei Gruppi parlamentari ad indicare i nominativi dei senatori che saranno chiamati a farne parte.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Provveditore del porto di Venezia**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(L 14 0 78, C 8^a, 1^o)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del presidente Franza.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BOSCO, CAPPELLI, COCCIU, DI BENEDETTO, FABRIS, FERRARA Pasquale, FRANZA, LADU (in sostituzione del senatore Giovanniello), LAURIA, LIBERATORI, MAISANO GRASSI, MEO, NERLI, PINNA, RADI, ROGNONI, SARTORI e SENESI.

La proposta è approvata, risultando 11 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale della gente dell'aria

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(L 14 0 78, C 8^a, 2^o)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CURSI, rispondendo a taluni rilievi emersi nel dibattito, precisa che l'incarico di segretario dell'Ente svolto negli ultimi due anni dal generale Lapreta non aveva natura di attività di lavoro subordinato.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del presidente Franza.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BOSCO, CAPPELLI, COCCIU, DI BENEDETTO, FABRIS, FERRARA Pasquale, FRANZA, LADU (in sostituzione del senatore Giovanniello), LAURIA, LIBERATORI, MAISANO GRASSI, MEO, NERLI, PINNA, RADI, ROGNONI, SARTORI e SENESI.

La proposta è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astensioni.

La seduta termina alle ore 10,30.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO*La seduta inizia alle ore 10,15.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali in merito all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»

(Rinvio)

(R 46 0 03, C 10ª, 3º)

Il presidente de COSMO, constatando l'assenza del rappresentante del Governo, assicura che si farà interprete presso il Ministro dell'industria dell'urgenza di ascoltare il Sottosegretario di Stato da lui designato per riferire sull'attuazione della disciplina relativa alla cessazione dell'impiego di prodotti contenenti amianto.

Il senatore GALDELLI stigmatizza il comportamento del Governo che, da una parte, sembra sottovalutare l'importanza delle questioni poste all'ordine del giorno dalla Commissione e, dall'altra, finisce per ostacolare il corretto esercizio delle funzioni parlamentari di indirizzo e controllo politico.

Sulla questione si apre un breve dibattito al termine del quale la Commissione conviene unanimemente che il punto all'ordine del giorno venga trattato al più presto.

Il presidente de COSMO, infine, prendendo atto dell'esigenza espressa dalla Commissione, avverte che l'argomento sarà posto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di mercoledì 20 gennaio.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

6^a Seduta

Presidenza del Presidente

MACCANICO

indi del Presidente

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B, R 86^a, 2^o)

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che i relatori non sono stati in condizione, per concomitanti impegni, di predisporre un testo scritto della proposta di parere, dà la parola al senatore SAPORITO perchè illustri le osservazioni che si intendono rivolgere al Governo sui singoli articoli del decreto legislativo.

Il relatore SAPORITO, precisato di riferire anche per conto del senatore Giugni, si sofferma quindi sulle osservazioni all'articolo 1 del decreto, rilevando che occorrerebbe segnalare l'opportunità di evidenziare maggiormente le finalità e la portata della riforma, unificando il riferimento ai rapporti di lavoro e di impiego nell'unica dizione «rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche» e chiarendo che l'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza delle amministrazioni anche attraverso una integrazione graduale delle discipline del lavoro pubblico e privato.

Con riferimento all'articolo 2, bisognerebbe indicare più precisamente, al secondo comma, le fonti normative che disciplinano i

rapporti di lavoro delle amministrazioni pubbliche e segnalare l'opportunità di rinviare l'adozione di nuove disposizioni sul personale docente e sui ricercatori delle università all'attuazione del principio di autonomia universitaria. Resta poi da risolvere il problema della carriera prefettizia, per la quale sembra opportuno mantenere la formulazione contenuta nella legge delega.

Il senatore COVIELLO dichiara di concordare con tale ultima proposta.

Il relatore SAPORITO, dopo essersi soffermato su alcuni rilievi di carattere più specifico riguardanti gli articoli 4 e 5, fa presente che all'articolo 7 va formulato in maniera più completa il primo comma, chiarito poi che la formazione e l'aggiornamento del personale deve riguardare anche i dirigenti e che gli incarichi individuali di lavoro autonomo previsti dal comma 6 non possono essere conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche.

Il senatore MARCHETTI chiede quale sia la ragione per la quale si vuole proporre una simile modificazione del decreto legislativo.

Il senatore SAPORITO precisa che l'intento è quello di favorire la utilizzazione del personale interno alle amministrazioni e di vietare che i dipendenti pubblici possano assumere incarichi di lavoro autonomo da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Passa quindi ad esaminare le osservazioni sull'articolo 10 concernente la partecipazione sindacale. In linea generale si ritiene necessario prevedere che l'informazione alle organizzazioni sindacali deve avvenire, su loro richiesta, in rapporto alla qualità dell'ambiente di lavoro, e non con riferimento alla qualità dei servizi, per evitare che quest'ultima indicazione possa apparire ambigua. Si vuole infatti evitare di attribuire alla contrattazione le decisioni inerenti alla qualità del servizio reso dall'amministrazione, decisioni che la riforma assegna esclusivamente all'amministrazione stessa. Appare anche necessario stabilire i termini entro i quali deve svolgersi la consultazione sindacale, ove tale aspetto non sia stato regolamentato in sede di contrattazione.

Il sottosegretario SACCONI precisa che l'attribuzione alla dirigenza del potere di determinare l'organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro è conseguenza diretta della privatizzazione.

Il relatore osserva poi che all'articolo 11 dovrebbe essere precisato che tutte le disposizioni del titolo I del decreto legislativo si applicano anche alle amministrazioni pubbliche non statali, con l'eccezione delle norme sulla delegificazione. Fa presente che, ad avviso dei relatori, dovrebbero essere stralciate dal provvedimento le norme concernenti i controlli sugli atti delle regioni.

Prende quindi la parola il senatore SMURAGLIA, il quale segnala l'estrema difficoltà di seguire l'esposizione del relatore senza poter disporre di un testo scritto. Si rende conto dei problemi che derivano

dalla ristrettezza dei tempi a disposizione, ma ritiene che se l'esame dello schema di decreto legislativo dovesse svolgersi in modo affrettato e incompleto allora sarebbe forse preferibile che le Commissioni riunite rinunciassero ad esprimere un loro parere.

Il senatore SAPORITO fa presente che i relatori hanno compiuto il massimo sforzo per giungere alla definizione di una proposta di parere e che solo per motivi di tempo non è stato possibile predisporre un testo scritto.

Il PRESIDENTE avverte che, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, durante la quale sono previste numerose votazioni, la seduta deve essere sospesa. Durante la sospensione potrà essere completato il testo della proposta di parere, che verrà distribuito ai Commissari.

La seduta, sospesa alle ore 16,00, è ripresa alle ore 18,10.

Il relatore, senatore SAPORITO, riprende l'illustrazione della proposta di parere sul provvedimento in titolo proponendo di inserire all'articolo 17, relativo alle funzioni di direzione dei dirigenti generali, anche le osservazioni avanzate dalle senatrici Barbieri e D'Alessandro Prisco volte a far salve le norme contenute nell'articolo 36 della legge n. 142 del 1990. Si sofferma quindi sull'illustrazione delle osservazioni all'articolo 22, proponendo l'inserimento di una norma che espliciti la necessità di nominare i dirigenti generali, prioritariamente, tra i dirigenti delle amministrazioni di appartenenza. Propone inoltre una sostituzione del comma 3 dello stesso articolo.

Chiede quindi di intervenire il senatore CONDARCURI che, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista sollecita un aggiornamento della seduta per avere il tempo di esaminare la proposta di parere elaborato dai relatori. La sua parte politica non condivide, infatti, nè il merito di quanto sin qui illustrato nè il metodo di lavoro adottato dalle Commissioni riunite.

La proposta, sulla quale interviene il senatore COVIELLO, che sottolinea come il parere debba essere emanato entro la giornata odierna, non viene accolta.

Il relatore, senatore SAPORITO, riprende dunque ad illustrare la proposta di parere soffermandosi sull'articolo 26, rispetto al quale ribadisce la necessità di inserire nelle osservazioni una norma che faccia salvi i concorsi previsti in leggi speciali, riferendosi in particolare al Ministero di grazie e giustizia.

Si apre quindi un dibattito sull'articolo 47 dello schema di decreto, articolo nel quale il senatore COVIELLO propone di precisare, al comma 3, che la norma si riferisce specificamente alla dirigenza medica chirurgica e veterinaria.

Sulla proposta intervengono ripetutamente il relatore SAPORITO, il sottosegretario SACCONI - che sul punto fornisce precisazioni in merito agli intenti del Governo che vanno proprio nella direzione auspicata dal senatore Coviello - e il senatore PELELLA.

La proposta del senatore COVIELLO, di modifica all'articolo 47, viene quindi accolta per essere introdotta nel parere definitivo delle Commissioni riunite.

Il presidente MACCANICO, sospende la seduta al fine di permettere ai componenti delle Commissioni riunite di prendere parte ad una votazione dell'Assemblea.

(La seduta sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19).

Il relatore, senatore SAPORITO, riprende l'illustrazione della proposta di parere sul provvedimento in esame e chiarisce in particolare alcune questioni. Invita in primo luogo il Governo a non esercitare la delega per la parte relativa ai controlli rivolti alle regioni ed in secondo luogo ad inserire nell'articolo 1 della bozza di decreto una clausola di natura generale così concepita: «nel rispetto delle autonomie locali». Chiede inoltre l'armonizzazione delle norme contenute nella bozza di decreto in materia di sanità con quelle contenute nel DPR n. 502 del 1992. Pone quindi all'attenzione del rappresentante del Governo le segnalazioni effettuate nel parere della Commissione pubblica istruzione su due questioni. La prima riguardante la necessità di studiare forme di maggiore responsabilizzazione e nuove prospettive di carriera per la dirigenza scolastica, in quanto vi sono settori di grande responsabilità gestiti da personale appartenente all'ottavo livello. La seconda relativa all'articolo 84, sulla cui applicazione invita l'Esecutivo ad una più compiuta riflessione. Infatti, il rientro nella scuola di personale attualmente comandato in alcune istituzioni culturali di primaria importanza, quali ad esempio gli istituti storici della Resistenza, potrebbe comprometterne la sopravviveza. Su quest'ultimo punto il relatore ritiene quindi necessaria una pronuncia del rappresentante del Governo.

Il presidente MACCANICO dichiara aperto il dibattito sulla bozza di parere illustrata dal relatore.

Il senatore LORENZI lamenta il mancato inserimento nella proposta di parere della osservazione relativa alla previsione di una specifica incompatibilità fra esercizio della professione e svolgimento della funzione docente. Ricorda che egli aveva avuto precise assicurazioni in ordine all'accoglimento di tale suggerimento, il quale viene considerato di fondamentale importanza dalla sua parte politica. A suo avviso, infatti, l'esistenza nella scuola di alcune categorie di docenti che svolgono attività professionali esterne (ingegneri, avvocati, commercianti), senza tenere in alcun conto le esigenze dell'insegnamento, contribuisce in modo rilevante al degrado dell'istituzione scolastica.

Il senatore MIGLIO, dopo aver precisato di concordare con l'osservazione riferita al comma secondo dell'articolo 59, già inserita nella proposta di parere, precisa di condividere anche il rilievo formulato dal senatore Lorenzi circa l'esercizio di attività professionali da parte dei docenti della scuola secondaria. Naturalmente, per l'università il tema si pone in modo del tutto diverso.

Propone poi che al quarto comma dell'articolo 90, sia specificato che il rapporto di impiego del personale docente e ricercatore dell'università sia regolato in modo unitario. È convinto che il suggerimento di rinviare la disciplina della docenza universitaria ad un provvedimento autonomo sia corretta, ma è opportuno chiarire che tale disciplina dovrà ispirarsi ad una visione unitaria, il che non significa che debba esservi un ruolo unico dei docenti. Appare anche necessario ipotizzare una netta distinzione tra lo statuto della docenza universitaria e quello che viene previsto per i funzionari amministrativi.

Il senatore FERRARI Karl esprime apprezzamento per il fatto che i relatori hanno accolto molte delle proposte che egli aveva avanzato con riferimento al decreto legislativo in esame. Tra queste vi era però anche quella di sopprimere la norma del decreto in cui si prevede che i principi da esso desumibili costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. È evidente infatti la non corrispondenza tra tali disposizioni e la legge delega che stabilisce che solo i principi in essa contenuti costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Nella bozza di parere si propone di limitare la previsione ai principi ricavabili dai primi dieci articoli del decreto. Sarebbe opportuno, però, sopprimere interamente tale riferimento.

Segnala, infine, la necessità di estendere la deroga prevista all'articolo 91 per la regione Valle d'Aosta anche alle altre regioni a statuto speciale.

Il senatore BISCARDI esprime il proprio rammarico per il fatto che nella proposta di parere non si sia tenuto conto in alcun modo delle osservazioni avanzate dalla Commissione istruzione. A suo giudizio il decreto legislativo penalizza fortemente la scuola anche attraverso disposizioni la cui pericolosità appare di tutta evidenza. Cita, ad esempio, l'articolo 80 che regola l'utilizzazione del personale docente soprannumerario, la cui applicazione potrebbe dar luogo a rischi gravissimi per la stessa funzionalità della scuola media superiore. Si augura pertanto che si voglia accogliere quanto meno il suggerimento di collegare tale previsione normativa con quella dell'articolo 81, confermando che l'abilitazione resta un passaggio ineliminabile per lo svolgimento della funzione docente.

Dopo aver ricordato la proposta organica e alternativa avanzata dalla Commissione istruzione sull'articolo 84, si sofferma sul problema della qualifica dei capi di istituto, osservando come sia del tutto inaccettabile un'impostazione che non preveda la possibilità di accesso alla dirigenza di da parte di un personale a cui è affidata la responsabilità di gestire istituti scolastici anche di grandi dimensioni e

con rilevanti bilanci. Non riesce a comprendere, in verità, le ragioni per le quali si debbano escludere i capi di istituto dalle previsioni del decreto legislativo sulla dirigenza.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non prevede una delega in questa materia.

Il senatore RUFFINO esprime il consenso del Gruppo democratico cristiano allo schema di parere predisposto dai relatori, dei quali apprezza l'impegno profuso per conciliare le istanze delle diverse parti politiche. In particolare si sofferma sull'osservazione riguardante l'articolo 2, comma 4, che recepisce un suggerimento da lui avanzato nel corso del dibattito. Segnala tuttavia la necessità di tener conto che il personale della Presidenza del Consiglio operante negli uffici dei commissari di Governo venga a trovarsi in una posizione diversa da quella accordata alla carriera prefettizia: occorrerebbe pertanto evitare che personale operante nello stesso settore venga sottoposto ad un regime differenziato. In ordine all'articolo 29, in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ritiene che al comma 11 dovrebbe consentirsi l'ammissione al concorso a dirigente anche di quanti abbiano svolto funzioni di capo di gabinetto o di capo della segreteria, ovvero, infine, di segretario particolare. Nella medesima norma, suggerisce in fine di prevedere che, nei criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici si dia comunque una valutazione preferenziale ai titoli di servizio del personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento, di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ed all'articolo 15 della legge n. 88 del 1989.

Il senatore SMURAGLIA, pur prendendo atto con favore dell'avvenuto recepimento di taluni suoi rilievi nello schema di parere predisposto dai relatori (segnatamente in tema di controlli, di rispetto delle autonomie locali e di esclusione dei comandi con riferimento all'Istituto storico della Resistenza), si rammarica che non siano state invece accolte le sue notazioni critiche in ordine al complessivo impianto del provvedimento. In particolare, i relatori non sembrano aver sufficientemente recepito le censure avanzate in ordine al titolo VI, sulla giurisdizione, nonché con riferimento alle nomine dei dirigenti, di cui all'articolo 22, che non garantisce, a suo avviso, la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, prevista nella legge delega. Dopo aver richiamato le considerazioni già svolte nel corso dei precedenti interventi, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Condivide tali valutazioni la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, rilevando che lo schema di parere accoglie alcune osservazioni del Gruppo PDS: tale è, ad esempio, il caso della osservazione avanzata con riferimento all'articolo 2, comma 4; la norma dello schema di decreto rischiava infatti di snaturare l'unicità della funzione docente. Dissente invece rispetto all'osservazione avanzata dai relatori con riferimento al personale della carriera prefettizia. Rammenta anche di aver fatto presente la necessità di chiarire quale debba essere la futura sorte dei consigli di amministrazione dei Ministeri, dei quali il decreto non fa menzione, senza però ricevere

alcuna informazione al riguardo. Non è stata del pari presa in considerazione l'osservazione avanzata con riferimento all'articolo 42, comma 2, che subordina le assunzioni di personale presso determinate amministrazioni all'acquisizione di un rapporto del prefetto del luogo di residenza dell'interessato: tale rapporto potrebbe a suo avviso essere sostituito da una semplice autocertificazione. Riguardo poi all'articolo 19, segnala l'importanza della disciplina dell'incompatibilità degli incarichi, che assume particolare delicatezza segnatamente per quanto attiene ai magistrati, lamentando che anche su tale punto le sue osservazioni non risultino accolte nello schema di parere. Passando quindi all'articolo 62, in materia di pari opportunità, ritiene singolare la riserva alle donne di almeno un terzo dei membri delle commissioni di concorso, operato dal comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo, anche in considerazione del fatto che tali commissioni non costituiscono certamente le occasioni sulle quali una qualificazione «al femminile» assume maggiore rilievo. Segnala infine che il Comitato nazionale sulle pari opportunità, sia pure tardivamente, invita a stabilire in questa sede la necessità di una concertazione con il Dipartimento della funzione pubblica e a prevedere una congrua assegnazione di oneri finanziari per il funzionamento del Comitato stesso. Conferma infine la netta contrarietà del Gruppo PDS allo schema di parere.

Il senatore COVIELLO dà atto ai relatori del grande impegno profuso, valutandoli con particolare favore la formulazione dello schema di parere in ordine ai controlli sulle regioni, al rispetto dell'autonomia degli enti locali ed alle modificazioni in ordine all'unicità della docenza universitaria. Suggerisce altresì di accogliere l'osservazione avanzata nel parere della Commissione istruzione con riferimento all'articolo 84 dello schema.

Il senatore GUERZONI, apprezzata la sensibilità dei relatori, che hanno recepito le osservazioni avanzate in ordine ai controlli sui poteri regionali ed al rispetto del sistema delle autonomie, auspica che tali osservazioni vengano recepite dal Governo anche nella versione definitiva del decreto legislativo. Esprime poi soddisfazione per la soluzione offerta a proposito dell'Istituto storico della Resistenza, suggerendo che si proceda ad un censimento dei comandi di personale attualmente accordati, in modo da acquisire il quadro completo della situazione esistente.

Prende quindi la parola il senatore MAGLIOCCHETTI che, annunciando il voto contrario del Movimento sociale sulla bozza di parere illustrata dal relatore, sottolinea come la riforma della pubblica amministrazione prospettata nel decreto legislativo contenga elementi di confusione che sicuramente provocheranno più problemi di quanti non ne intendano risolvere. A tal proposito dà lettura del parere che il Consiglio di Stato ha inviato alla Presidenza del Consiglio, in occasione dell'elaborazione del provvedimento in esame, all'interno del quale si evidenzia con chiarezza come, data la natura pubblica del datore di lavoro, la privatizzazione contrattuale appaia pura astrazione. Non va inoltre dimenticato che i motivi del fallimento organizzativo della

pubblica amministrazione non sono certamente ascrivibili al modello pubblicistico del rapporto d'impiego quanto piuttosto alla scarsa capacità di capire i problemi del settore pubblico dimostrata dai Governi che si sono finora succeduti. Nel ribadire che oltre ad una grande confusione organizzativa la riforma potrà comportare un aumento del contenzioso, per il cosiddetto doppio binario che si verrà a instaurare, annuncia il proprio voto contrario così come aveva fatto in occasione del voto sulla legge n. 421 del 1992.

Interviene poi il senatore COMPAGNA che, esprimendo il proprio voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dal relatore, auspica ulteriori progressi nella politica di privatizzazione della pubblica amministrazione. Annuncia inoltre un giudizio favorevole sulla scelta operata in relazione alla docenza universitaria, invitando tuttavia a riflettere sulla validità di una riserva di legge per quanto riguarda la disciplina del rapporto di impiego dei ricercatori. Prende infine atto della decisione del Governo di non far uso della delega in materia di controlli sulle regioni.

Il senatore COVATTA esprime, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole sullo schema di decreto presentato dal Governo con vivo *compiacimento per l'obiettivo raggiunto*. Aggiunge tuttavia che mentre alcune osservazioni contenute nel parere trovano pienamente il suo consenso - come quelle relative alle norme della dirigenza nella scuola secondaria superiore che rinviavano ad un'apposita legge la soluzione del problema - ve ne sono altre che non condivide pienamente. Si riferisce in particolare alla soluzione concordata per la docenza universitaria, che definisce non del tutto rassicurante, in quanto la riserva di legge non garantisce affatto da spinte corporative e da richieste di automatismi retributivi da parte di un numero limitato di lavoratori che pretendono un'attenzione eccessiva per il loro compito. Valga a monito di quanto testè affermato l'approvazione della legge sui ricercatori varata dal Parlamento nella IX Legislatura.

Interviene quindi il sottosegretario SACCONI che fa presente la necessità di sottoporre alla collegialità del Governo le valutazioni effettuate dal Parlamento. Sottolinea anche come l'Esecutivo, nell'emanare il decreto legislativo, debba tener conto dei vincoli derivanti dalla legge delega e da quelli relativi agli effetti finanziari delle norme. Tale profilo riguarda innanzitutto la materia scolastica: tutte le modificazioni proposte saranno perciò considerate compatibilmente con i vincoli di bilancio. Ripercorrendo quindi gli obiettivi che il Governo si è proposto con la riforma, si tratta soprattutto di instaurare una dialettica positiva tra gli attori fondamentali che agiscono nella pubblica amministrazione operando una distinzione netta tra funzioni politiche, dirigenziali ed operative che in futuro non dovranno più essere confuse. Ciò ovviamente non significa un rifiuto del confronto e dell'intesa tra le diverse parti. Ritiene inoltre necessario specificare, a proposito dell'orientamento assunto in materia di docenza universitaria e nei confronti della quale condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Covatta, che il restante personale entrerà immediatamente a far parte delle categorie contrattua-

lizzate. Rispondendo quindi alla senatrice D'Alessandro Prisco afferma di condividere le osservazioni sui consigli di amministrazione e si dichiara disponibile ad accogliere le sue proposte relativamente alla pari opportunità purchè compatibili con i vincoli di bilancio. Quanto poi alle obiezioni avanzate da più parti circa un eccessivo accentramento che caratterizzerebbe il nuovo sistema, a fronte di una grande elasticità contenuta in molte norme, il Sottosegretario fa presente che si tratta di una contraddizione consapevole e dichiarata soprattutto in materia finanziaria, prevedendosi una gestione diretta ed unitaria da parte del Ministero del tesoro di tutta la parte finanziaria della contrattazione. Sulle osservazioni relative alla dirigenza scolastica fa quindi presente la necessità di ripensare la disciplina in una sede più adatta che non è quella in discussione, ribadendo le implicazioni finanziarie piuttosto rilevanti di una riforma del tipo auspicato. Dichiara inoltre di condividere le osservazioni del senatore Lorenzi in materia di incompatibilità tra libera professione e insegnamento nella scuola secondaria superiore. Chiede invece ai relatori di rinunciare al comma 5 dell'articolo 90, in quanto la norma lascerebbe aperte, al personale del settore della ricerca, possibilità di accedere a livelli superiori negate ad altri pubblici dipendenti. Dicendosi favorevole alle osservazioni rivolte alla modificazione dell'articolo 84, in merito poi alla costituzione dei nuclei di valutazione, sottolinea che mai si è voluta, da parte del Governo, sottovalutare l'autonomia degli enti locali.

Il relatore SAPORITO accoglie l'invito del Sottosegretario a rinunciare al comma 5 dell'articolo 90 ed anche all'ultimo periodo dell'articolo 32 in quanto tali situazioni sono regolate dalle proposte formulate in relazione all'articolo 26, sulle procedure concorsuali. Fa poi presente la necessità, all'articolo 80, di accogliere la proposta avanzata nel proprio parere dalla 7^a Commissione, volta ad inserire il comma 3-*bis* riportato in quel documento. È del pari opportuno accogliere gli indirizzi della 7^a Commissione, con riserva delle compatibilità finanziarie, riguardo l'articolo 81. All'articolo 84 sono da condividere le integrazioni suggerite alle lettere *c*) e *d*), del parere deliberato dalla 7^a Commissione in sostituzione dell'articolo 84. Si dichiara infine contrario a disporre l'incompatibilità tra insegnamento nella secondaria superiore e svolgimento di attività professionali avanzata dal senatore Lorenzi. La questione, infatti, coinvolge direttamente gli ordinamenti professionali e meno la pubblica amministrazione.

Sul punto si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore COVATTA e il senatore LORENZI che si dichiarano contrari all'avviso del relatore.

Il senatore GIUGNI propone quindi di votare il documento nel testo illustrato dal senatore Saporito, senza porre separatamente ai voti la proposta del senatore Lorenzi nè altre modificazioni parziali.

Il presidente MACCANICO, accogliendo tale richiesta, pone ai voti la proposta di parere, favorevole con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo in esame, che viene accolta a maggioranza.

La seduta termina alle ore 21.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, Giagu Demartini, il vicedirettore generale degli Istituti di previdenza, Tomenzi, ed il dirigente superiore Musicò.

La seduta inizia alle ore 9.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL PARERE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DELLE SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PER IL 1993 (R 139 B, B 68^a, 1^o)

Il Presidente ROMITA, in qualità di *relatore*, ringrazia innanzitutto il rappresentante del Governo di essere intervenuto all'odierna seduta ed osserva che lo stato di previsione di cui al titolo chiude con una spesa complessiva di poco più di 246 miliardi, con un incremento di circa 36 miliardi e mezzo rispetto allo stanziamento assestato per il 1992, che si confronta con uno stanziamento iniziale per lo stesso anno di poco più di 212 miliardi e mezzo: in termini percentuali, l'incremento rispetto all'assestato è pari a circa il 17,5 per cento.

Fa presente che le variazioni disaggregate per le singole categorie di spese in cui è articolata la previsione vanno da una diminuzione del 2,5 per cento per la categoria seconda, che riguarda gli oneri per il personale, ad un aumento dell'88 per cento per la categoria prima, riguardante le spese per gli organi collegiali.

Ritiene opportuno sottolineare la variazione relativa alla predetta categoria seconda, non tanto per il suo valore negativo, quanto perchè la posta complessiva di poco più di 119 miliardi comprende, al capitolo 202, una cifra relativa a compensi per lavoro straordinario di 54 miliardi, non molto lontana dai circa 62 miliardi relativi al capitolo 201 per gli stipendi ordinari. Il totale di 54 miliardi, pur non essendo stato accresciuto per il 1993, gli appare assai elevato, ritenendo necessari chiarimenti su questo punto da parte dei rappresentanti degli Istituti di previdenza.

Altra posta significativa riguarda la categoria quarta, relativa alle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, che registra un incremento nel 1993 rispetto all'anno precedente del 48 per cento, con un valore assoluto di spesa per il corrente anno di quasi 66 miliardi, riferito al funzionamento della sede centrale degli Istituti di previdenza: ciò fa intendere che si sta portando avanti un'azione di ammodernamento e di innovazione della sede centrale da ritenere certamente positiva, ed in parte collegata alla predisposizione delle banche dati del progetto «PREV»; sono peraltro necessari alcuni chiarimenti per giustificare tale forte incremento di spesa per beni di consumo e per servizi in connessione alle esigenze della sede centrale, in relazione al parallelo incremento di spesa per il pur necessario potenziamento delle strutture periferiche.

Osserva che tali strutture periferiche sono prese in considerazione nelle categorie quinta e sesta, che riguardano gli oneri per il personale e le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tali stanziamenti non possono che essere valutati positivamente, soprattutto se si confrontano le cifre relative con l'assestato pari a zero per le stesse categorie in relazione all'esercizio 1992.

Mostra tuttavia perplessità per il fatto che non si sia attuata nessuna spesa per le due predette categorie, pur con uno stanziamento organico significativo, per lo stesso anno 1992 ed in vista della necessità di dare rapida attuazione alla legge 8 agosto 1991, n. 274: auspica che la previsione riferita all'esercizio 1993 possa essere più correttamente ed incisivamente realizzata di quanto non sia avvenuto per l'anno precedente.

Ricorda che il 16 dicembre scorso la Commissione ha espresso parere favorevole al ministro del tesoro sulle variazioni allo stato di previsione per il 1992, esprimendo nel contempo preoccupazione per il ritardo nella realizzazione delle strutture periferiche e per il rilevante stanziamento di bilancio destinato al lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza, soprattutto in relazione alle perduranti lamentele dell'utenza, accentrate sui tempi ancora eccessivi per la definizione dei trattamenti pensionistici.

Ritiene che, nella seduta odierna, la Commissione possa esprimere parere favorevole al ministro del tesoro sullo stato di previsione delle spese relative al 1993, alla condizione che vengano forniti chiarimenti specifici circa la motivazione ed i criteri di ripartizione della spesa per lavoro straordinario di cui al capitolo 202. Inoltre, valuta opportuno che i documenti degli Istituti di previdenza siano in futuro accompagnati da relazioni esplicative per giustificare dettagliatamente le motivazioni politiche e gestionali sottese alle scelte di bilancio effettuate.

Invita poi gli Istituti a redigere con puntualità ed attendibilità le varie parti dei documenti previsionali. Ritiene ancora opportuno accelerare al massimo la realizzazione delle strutture periferiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 274 del 1991, che dovrà essere raccordata con la necessaria evoluzione organizzativa del lavoro nella sede centrale.

Auspica, inoltre, che siano al più presto perfezionati gli accordi operativi da sottoscrivere con l'INADEL, al fine di sveltire il più possibile le procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Propone infine alla Commissione di esprimere parere favorevole sul predetto stato di previsione, unitamente alle osservazioni prima richiamate.

Il senatore PULLI, espresse alcune valutazioni sugli obiettivi di carattere operativo che il documento in esame si propone di conseguire nel 1993 e sulle possibilità offerte dalla legge n. 274 del 1991 per la riorganizzazione strutturale e funzionale degli Istituti di previdenza, osserva che i diversi capitoli di bilancio permettono un accurato esame dell'azione complessiva degli Istituti di previdenza.

Premesso che esprimerà voto favorevole ed espresso consenso sulle osservazioni ampiamente illustrate dal Presidente Romita, valuta con preoccupazione la diminuzione di poco più di tre miliardi della previsione per il corrente anno, rispetto all'assestato del 1992, della spesa per gli stipendi del personale: le strutture periferiche, infatti, sono in via di definizione, ma è improbabile che ad esse sia assegnato il personale, o una parte di esso, in servizio presso la sede centrale. Si può quindi ritenere, anche tenendo conto delle possibilità offerte dalla legge di riforma degli Istituti di previdenza n. 274 del 1991, che il costo complessivo per il personale (sede centrale e sedi periferiche) sia destinato a lievitare sensibilmente.

Richiesti chiarimenti sulle unità di personale distaccato da altre amministrazioni, si sofferma sul capitolo 202 della categoria seconda, riguardante i compensi per lavoro straordinario per il personale dirigenziale e direttivo, di ruolo e non di ruolo, ed anche di altre amministrazioni, addetto ai servizi degli Istituti di previdenza: non può non sottolineare che lo stanziamento per il 1993 ricalca quello dell'assestato per il 1992 e che il totale di 54 miliardi si avvicina sensibilmente al totale di circa 62 miliardi relativo agli stipendi. Auspica che su questo punto vengano forniti precisi ragguagli.

La senatrice PELLEGATTI fa innanzitutto rilevare che il documento previsionale per il 1993 prevede alcuni stanziamenti per la definizione delle strutture periferiche, insieme ad altri stanziamenti destinati alla sede centrale. Infatti, lo smaltimento dell'ingente mole di arretrato è lasciato al personale già in servizio, mentre le procedure delle nuove liquidazioni sono demandate alle costituenti sedi decentrate.

Cita poi le poste iscritte in bilancio per memoria come i progetti a termine e le convenzioni con l'INADEL, e ribadisce che l'avvio del decentramento non fa diminuire le spese complessive per il funzionamento della sede centrale.

Preannunzia infine il suo voto favorevole sul documento in esame, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Presidente Romita.

Il deputato MORI, ricordato che il decentramento attuato da alcuni enti previdenziali - ad esempio l'INPS e l'INAIL - ha comportato spese considerevolmente alte, osserva che l'avvio del decentramento riguardante gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dopo il varo della legge di riforma n. 274 del 1991, presenta connotazioni decisamente burocratiche: sarebbe invece necessario, tenendo conto delle esperienze passate, predisporre le costituenti sedi periferiche con criteri di largo respiro, non vincolati ad interessi contingenti.

Facendo riferimento alle audizioni svolte dalla Commissione negli anni passati ed alle relazioni presentate dagli Istituti di previdenza, sottolinea la necessità di perfezionare il più presto possibile gli accordi operativi con l'INADEL, ente già presente sull'intero territorio nazionale.

Preannunzia il suo voto favorevole sul documento in esame.

Il deputato BONOMO si limita ad osservare che deve aversi riguardo soprattutto all'azione complessiva degli Istituti di previdenza e se essi riescano a soddisfare le attese degli utenti, i quali continuano a lamentare eccessivi ritardi nella definizione dei trattamenti pensionistici.

Chiede chiarimenti sui capitoli di spesa riguardanti le ore di lavoro straordinario, considerato che registrano un considerevole aumento gli stanziamenti relativi al sistema informatico.

Il vicedirettore generale degli Istituti di previdenza, TOMENZI risponde diffusamente alle domande poste dagli oratori intervenuti.

In particolare, fa presente che l'aumento di circa 36 miliardi nella previsione per il 1993 rispetto all'asestato per il 1992 deve tener conto della cancellazione degli stanziamenti nell'asestato circa gli oneri per il personale e le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi per le costituende sedi periferiche.

Illustra poi dettagliatamente le voci di spesa per gli organi collegiali, per il personale in servizio, per l'acquisto di beni di consumo e servizi per la sede centrale, compreso l'eventuale acquisto di un nuovo elaboratore centrale, sul quale non è ancora intervenuta la deliberazione del consiglio di amministrazione.

Sottolinea inoltre che le pratiche arretrate continueranno ad essere lavorate presso la sede centrale, mentre agli uffici periferici sarà demandato il compito di definire le nuove liquidazioni; conferma che l'arretrato non potrà essere eliminato in tempi brevi e che in futuro, quando l'attività della direzione generale sarà a regime, gli oneri relativi al funzionamento della sede centrale potranno registrare una sensibile diminuzione.

Fornisce dati dettagliati sul reperimento del personale da destinare alle sedi periferiche, anche tenendo conto della normativa contenuta nella legge di riforma n. 274 del 1991, ed anche delucidazioni sugli stanziamenti relativi al lavoro straordinario di cui al capitolo 202; elenca poi le amministrazioni di appartenenza del personale attualmente in servizio presso la direzione generale. Fa cenno alle problematiche connesse passaggio dalla vecchia alla nuova normativa ed alle difficoltà insorte nella costituzione delle strutture periferiche, nonché alle vicissitudini relative alle convenzioni da sottoscrivere con l'INADEL.

Il dirigente superiore degli Istituti di previdenza, MUSICÒ, integra le notizie testè fornite elencando una serie di dati numerici relativi al personale impiegato negli Istituti di previdenza.

Dopo brevi interventi del deputato ALAIMO, che chiede ulteriori delucidazioni sul personale comandato da altre amministrazioni, e del

senatore MERIGGI, che chiede di conoscere quale beneficio avranno gli utenti nella definizione dei trattamenti pensionistici dopo l'attuazione della riforma, il vicedirettore generale, TOMENZI, fornisce ulteriori precisazioni, sottolineando in particolare che per la formazione completa del personale da destinare alle costituenti sedi periferiche possono essere ipotizzati tempi nell'ordine di otto - dodici mesi.

Il Presidente ROMITA pone in votazione la proposta da lui precedentemente formulata, che la Commissione approva all'unanimità.

Fa presente che non è possibile, per concomitanti impegni parlamentari, procedere all'esame dei rendiconti degli Istituti di previdenza per il 1991, che è quindi rinviato alla seduta di giovedì prossimo, 21 gennaio 1993, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 10,45.

SOTTOCOMMISSIONI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Montresori, ha adottato la seguente deliberazione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876): *parere favorevole condizionato.*

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, prime ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801): *parere favorevole.*

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877): *parere favorevole condizionato.*

alla 10^a Commissione:

Cherchi ed altri: «Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi» (263): *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, le seguenti deliberazioni sugli atti di seguito indicati:

alla 10^a Commissione permanente:

Schema di regolamento in attuazione della delega di cui all'articolo 1 (come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489) della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 90/396/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi e di apparecchi funzionanti a gas combustibile: *osservazioni e proposte;*

alla 12^a Commissione permanente:

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, per l'attuazione della direttiva 90/677/CEE che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE relativa ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica e della direttiva 92/18/CEE che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE relativa alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari: *osservazioni e proposte;*

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1 (come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489) della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 89/227/CEE che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tener conto dell'instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione dei prodotti a base di carne dai Paesi terzi: *osservazioni;*

all'8 e 10^a Commissioni riunite:

Schema di regolamento in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, per l'attuazione della direttiva 89/106/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione: *osservazioni e proposte.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 15 gennaio 1993, ore 15

- I. Audizione del senatore Nicola Mancino, Ministro dell'interno.
 - II. Eventuali comunicazioni del Presidente.
-

